

INTRODUZIONE

Il presente opuscolo, rivolto al personale docente dell'I.S.S. "Savoia-Benincasa" ed ha lo scopo di informare il personale in merito alle tematiche di sicurezza nell'ambiente di lavoro illustrando sinteticamente le figure coinvolte, le tipologie di rischio, le indicazioni di prevenzione e protezione, l'assoggettabilità alla sorveglianza sanitaria.

DEFINIZIONI (Articolo 2 D.Lgs. 81/2008)

1. «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: (... *Omissis*...) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (... *Omissis*...).
2. «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (... *Omissis*...). *Nel caso della scuola coincide con il Dirigente Scolastico.*
3. «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. *Tutti i docenti sono preposti alla classe.*
4. «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (... *Omissis*...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
5. «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (... *Omissis*...), facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
6. «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (... *Omissis*...), che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
7. «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
8. «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
9. «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
10. «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
11. «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
12. «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
13. «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
14. «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

IL SPP DELL'ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:	Il Dirigente Scolastico:	Prof.ssa Rucci Alessandra
RSPP:	Esterno:	Moriconi Daniela
RLS:		Prof.ssa Pirani Tiziana
Medico Competente	Esterno:	Dott. Bernabucci Andrea
Addetti alle squadre di emergenza		<i>fare riferimento al Piano di Emergenza</i>

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Articolo 20 D.Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Obiettivo della valutazione

L'obiettivo della valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la "sicurezza e la salute dei lavoratori".

- Tipologie di rischio da valutare

Rischi meccanici (es. cadute di materiale, scivolamenti, inciampi, cadute, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, cesoia mento, stritolamento, incidenti stradali e itinere, investimento, proiezione di schegge e schizzi, illuminazione, microclima, calore, fiamme, ustioni, posturali)

Rischi Fisici (es. rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici)

Rischi specifici (es. incendio, esplosione, elettrico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, lavoratrici madri, stress lavoro correlato...)

Rischi da agenti pericolosi (es. chimico, biologico, mutageno, cancerogeno)

- Metodiche di valutazione dei rischi

La determinazione adottata della funzione di rischio (R) presuppone la definizione di un modello dell'esposizione dei lavoratori ad un dato pericolo e consente di porre l'entità del danno e la probabilità del suo verificarsi, questo per ogni condizione operativa all'interno del contesto lavorativo (reparti, postazioni di lavoro).

Per ciascuna situazione di rischio, viene valutato l'effettivo pericolo che ipoteticamente possono correre i lavoratori esposti ed a classificarlo in una scala crescente di effetti potenziali (R= rischio).

La definizione delle tre variabili

P (probabilità del verificarsi dell'evento in scala progressiva da 1 a 4) ,

C (probabilità che l'evento sia causa di un danno in scala progressiva da 1 a 4) e

D (probabilità dell'entità del danno in scala progressiva da 1 a 4) permettono di costruire la matrice del rischio così definita:

$$R = P \cdot C \cdot D$$

La matrice di rischio consente, attraverso l'immissione delle informazioni di stima soggettiva, di ottenere una valutazione del grado di rischio legato alla postazione presa in esame.

La metodica sopra esposta è utilizzata per una valutazione di tipo generale, tuttavia per molte tipologie di rischio esistono metodiche specifiche basate su metodi empirico-statistici, matriciali, misurazioni, indagini dirette, etc.

- Interpretazione dei risultati

E' ormai affermata una presentazione dei risultati della valutazione secondo la "logica del semaforo":

AREA VERDE -	esposizione al rischio ACCETTABILE
AREA GIALLA -	esposizione al rischio LIEVE-MEDIA
AREA ROSSA -	esposizione al rischio ELEVATA

- I rischi nell'ambiente scolastico

Per il personale docente sono stati individuati i rischi elencati nella scheda allegata. Si consideri che l'esposizione al rischio è differente da quelli evidenziati per la formazione in aula, nei casi di utilizzo dei laboratori, di visite d'istruzione, nelle palestre. Per queste diverse situazioni si invitano i docenti interessati a consultare le schede di rischio appositamente predisposte e chiederne l'illustrazione al SPP.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

In caso di esposizione al rischio non lieve è necessario prendere provvedimenti affinché il lavoratore sia protetto sia da danni immediati (infortuni) , sia da danni alla salute che possono evolvere nel tempo (malattie professionali).

Le principali tecniche di prevenzione e protezione dal rischio sono:

- Adottare tecniche di riduzione del rischio alla fonte: organizzazione, macchine a minor rischio....etc.
- Riduzione dei tempi di esposizione al rischio
- Sorveglianza sanitaria
- Adozione di dispositivi di protezione collettivi (DPC) o in subordine individuali (DPI)
- Formazione, informazione e addestramento del personale
- Segnaletica di sicurezza chiara ed esauriente
- Specifiche procedure di lavoro per garantire la sicurezza degli operatori

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE FARE RIFERIMENTO AL PIANO DI EMERGENZA.

- IDPI

Per le lavorazioni a rischio nei laboratori è richiesto l'utilizzo di DPI specifici: occhiali paraschizzi, guanti anticontatto, mascherine antipolvere. E' inoltre indispensabile fare uso di cappe aspiranti e ventilazione attraverso le finestrate in caso di sviluppo di fumi e vapori.

- Sorveglianza Sanitaria

Per il personale docente è previsto un controllo annuale sull'abuso di sostanze alcoliche obbligatorio ai sensi della L.125/01 e del D.P.R. 309/90 e conferenza stato regioni di attuazione.

Gli addetti ai laboratori di chimica sono altresì sottoposti a controllo triennale per la verifica di assenza di assorbimento di sostanze chimiche in uso.

Gli utilizzatori di videoterminale (uso superiore alle 20 ore settimanali) sono sottoposti a visiotest secondo la periodicità di legge.

ALLEGATO - SCHEDA DEI RISCHI DOCENZA IN AULA